


ATO



Umbria 3

**AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
UMBRIA 3**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
ANNI 2002-2004**

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DEI
SERVIZI DELL'ENTE**

1.1 POPOLAZIONE E TERRITORIO

L'Autorità d'Ambito Umbria 3 opera su una superficie di Km² 2.200,61 su cui risiede una popolazione di 152.172 abitanti. Tali cifre sono ripartite rispettivamente tra i 22 comuni consorziati nel modo seguente:

COMUNE	POPOLAZIONE	TERRITORIO Km ²
Bevagna	4.742	56,16
Campello sul Clitunno	2.324	49,82
Cascia	3.294	181,09
Castel Ritaldi	2.738	22,53
Cerreto di Spoleto	1.152	74,79
Foligno	52.933	263,77
Giano dell'Umbria	3.200	44,43
Gualdo Cattaneo	5.963	96,79
Montefalco	5.598	69,34
Monteleone di Spoleto	665	61,58
Nocera Umbra	5.976	157,19
Norcia	4.919	274,34
Poggiodomo	186	40,01
Preci	940	82,10
Sant'Anatolia di Narco	560	47,32
Scheggino	473	35,17
Sellano	1.287	85,54
Spello	8.063	61,31
Spoleto	37.717	349,63
Trevi	7.625	71,16
Vallo di Nera	443	36,03
Valtopina	1.374	40,51
TOTALE	152.172	2.200,61

E' altresì socio la provincia di Perugia che detiene una quota dell'8% sul totale delle quote consortili.

I dati si riferiscono alle rilevazioni eseguite nel 1996.

1.2 SERVIZI

1.2.1 PERSONALE

Con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 34 dell'8/11/2000 e con la Delibera dell'Assemblea Consortile n. 8 del 25/10/2000 è stata definita complessivamente la struttura organizzativa dell'ente e quindi la dotazione organica che a regime si compone di massimo 15 unità incluso l'Ufficio di Direzione, costituito ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 43/1997, dal Direttore Generale e dal Direttore Amministrativo, assunti con contratto a tempo determinato.

Attualmente (I° semestre 2002) è presente in organico il Direttore Amministrativo che svolge anche la funzione di Direttore Generale, ed una unità di supporto agli organi di direzione politica.

E' prevista nel primo trimestre dell'anno l'assunzione di due unità per il settore Tecnico - Programmazione Controllo.

Il Consorzio si avvale altresì, tramite convenzione con Agenzia autorizzata ai sensi di legge selezionata tramite gara, di n. 3 unità di lavoratori interinali ai sensi della legge n. 196/1997.

1.2.2 STRUTTURE

L'autorità d'Ambito Umbria 3 costituita nella forma di Consorzio di EE.LL. ai sensi dell'art. 25 della L. 142/1990, quanto a struttura di governo, secondo previsioni dello Statuto, è gestita dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea.

La struttura burocratica di vertice è rappresentata dall'Ufficio di Direzione, che opera con responsabilità collegiale attraverso il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo.

1.2.3 FUNZIONI E SERVIZI AFFIDATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi:

- Legge quadro n. 36 del 05/01/1994 e riforma dei servizi pubblici locali con l'art. 35 della Finanziaria 2002.
- Legge Regionale n. 43 del 05/12/1997
- Decreto Legislativo n. 152/1999
- T.U.E.L. n. 267/2000

Funzioni o servizi:

1. Organizzazione del servizio idrico integrato;
2. Programmazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato;
3. Programmazione, organizzazione e controllo di altri servizi affidati dai Comuni, conformemente alla previsione dello Statuto;
4. Programmazione di altri servizi pubblici locali affidati dai Comuni (rifiuti-energia).

1.2.4 QUADRO LEGISLATIVO E CONSEGUIMENTO OBIETTIVI POSTI NEL 2001 - LA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36:

La riforma del settore idrico avviata con la legge quadro sulla difesa del suolo è stata completata, a distanza di quattro anni dalla legge 183/89 e dopo più di un decennio di attività parlamentare, nel gennaio 1994 con l'emanazione della legge di riorganizzazione dei servizi idrici, denominata legge Galli.

Il cardine della riforma introdotta poggia sul concetto di equilibrio idrico, inteso come contemperamento fra disponibilità di risorse e fabbisogno dei diversi usi: per la prima volta vengono unificati all'interno di uno stesso testo normativo e di un progetto unitario di governo del territorio **principi di salvaguardia ambientale e di efficienza economica**. Oggi la legge Galli di settore deve intendersi integrata dalla riforma dei principi generali dei servizi pubblici locali attuata dal Parlamento con l'art. 35 della Finanziaria 2002 che sostituisce l'art. 113 del TUEL n. 267/2000.

I principi generali

La legge Galli, nata per risolvere l'eccessiva frammentazione del servizio idrico italiano e per razionalizzare il confuso quadro normativo, contiene alcuni principi generali sulla tutela e sull'uso delle risorse:

- in base all'art.1, tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri solidaristici; qualsiasi utilizzo delle acque deve essere effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro, e gli usi delle acque devono comunque essere indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse, per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri ideologici;
- l'art. 2 stabilisce che **l'uso dell'acqua per consumo umano è prioritario** rispetto agli altri usi; la priorità dell'uso della risorsa deve, comunque, essere valutata in sede di programmazione, nell'ambito dei piani di bacino, e verificata in sede di attuazione dei piani stessi; un uso più razionale della risorsa viene richiamato anche nell'art. 3, che fissa il principio dell'equilibrio del bilancio idrico, in base al quale l'autorità di bacino assicura la disponibilità delle risorse reperibile o attivabili per i diversi usi nell'area di riferimento;

- l'art. 5 indica, invece, le modalità con cui conseguire il **risparmio idrico**: mediante la progressiva estensione delle misure di risanamento delle reti esistenti che evidenziano consistenti perdite, l'installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, l'installazione di contatori differenziati per le attività produttive e del terziario esercitate nel contesto urbano, e la diffusione di metodi e apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo.

La separazione di titolarità e gestione

Una prima sostanziale innovazione introdotta dalla legge Galli è rappresentata dalla **separazione tra titolarità e gestione** del servizio idrico; si pone fine, in questo modo, alla coincidenza tra i "titolari" ed i "gestori" del servizio prevista dal sistema italiano, fonte di inevitabile confusione tra le funzioni di indirizzo/regolamentazione/controllo e la funzione di gestione. In base alla 36/94 la titolarità del servizio rimane a Province e Comuni, che devono affidarne la gestione operativa mediante gara, con la facoltà di scegliere tra proprie aziende speciali, società private concessionarie, o società miste pubblico-private. Non è più contemplata, invece, la possibilità di attuare la cosiddetta gestione "in economia". I rapporti tra gli enti titolari e i gestori del servizio devono essere regolati da una convenzione prevista a livello regionale, che deve, fra le altre cose, prevedere il regime giuridico della gestione, la durata dell'affidamento (comunque non superiore a trenta anni), le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio, nonché il livello di servizio da assicurare all'utenza.

La separazione tra titolarità e gestione del servizio risolve certamente alcuni problemi fondamentali, garantendo in primo luogo una maggiore finalizzazione economica dell'attività, ma, contemporaneamente, ne introduce degli altri, in relazione soprattutto al possibile comportamento monopolistico del gestore a danno degli interessi della collettività. Compito fondamentale della Pubblica Amministrazione diviene, di conseguenza salvaguardare i diritti dei consumatori, sia in merito alla qualità del servizio, sia in merito al suo prezzo.

Il superamento della frammentazione gestionale

Una ulteriore innovazione introdotta dalla legge è rappresentata dal **disegno di superare la frammentazione gestionale** che caratterizza il settore dei servizi idrici in Italia e **promuove una crescita imprenditoriale** del sistema acqua; a questo scopo si richiede l'identificazione di **ambiti territoriale ottimali** (ATO), all'interno dei quali

pervenire ad una **gestione unitaria ed integrata** del ciclo idrico, inteso come l'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

L'ampliamento dei bacini di utenza comporta vantaggi sia dal lato dell'efficienza che da quello della qualità del servizio, come testimoniano studi di settore i quali hanno valutato nell'ordine delle 300.000 unità di utenza i bacini affinché l'attività risulti redditizia; le aumentate dimensioni degli operatori dovrebbero, inoltre consentire di affrontare quegli investimenti preclusi ai piccoli gestori, sia per l'entità della spesa, sia per l'assenza del livello di domanda tale da rendere conveniente l'investimento. Gli effetti dell'integrazione sono analoghi a quelli evidenziati in riferimento all'estensione degli ambiti territoriali, sono inoltre intuibili le ricadute positive di una visione globale del servizio, che permetta di sfruttare tutte le possibili sinergie, fino ad ora trascurate, sia a livello generale, sia specifiche di settore.

I processi in corso dovrebbero portare ad un ridisegno della situazione tale da ridurre il numero dei gestori dagli attuali 6.200 a poco più di un centinaio.

La determinazione delle tariffe

Un terzo pilastro individuato dalla legge Galli per la riorganizzazione del settore idrico è rappresentato dalla nuova disciplina tariffaria: ispirandosi al **principio della copertura dei costi**, la riforma prevede che la tariffa sia calcolata sulla base della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, dei costi di gestione, delle opere e degli adeguamenti necessari, della remunerazione del capitale investito, ecc.

La determinazione dell'effettiva tariffa del servizio rientra nei compiti dei singoli enti titolari del servizio, sulla base delle specificità territoriali e gestionali, ma la legge prevede l'elaborazione di un metodo per la formazione di una tariffa di riferimento, sulla base delle componenti di costo, da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente.

Il metodo tariffario identificato dal D.M. 1/08/96 introduce a base della regolamentazione economica del settore il **price-cap**, un meccanismo contrattuale che, nel processo di ridefinizione periodica delle tariffe, pone un limite agli incrementi tariffari attraverso l'abbattimento programmato dei costi di funzionamento operativo e consente, invece, incrementi connessi ad interventi di miglioramento dell'efficienza e qualità del servizio.

LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183 (NORME PER LA DIFESA DEL SUOLO)

Tutta la materia del governo delle risorse idriche e della difesa del suolo ha subito notevoli cambiamenti con la legge 183/89 che stabilisce che le Autorità di Bacino sovrintendono alle acque che scaricano nell'ambito del Bacino di competenza. La legge è un importante tentativo di razionalizzare gli interventi in un bacino idrografico, superando, almeno a livello programmatico, la frammentazione di competenze fra lo Stato, le Regioni, le Province e tra i diversi Ministeri.

Si tratta di una legge fondamentale per la pianificazione delle risorse idriche perché mira non solo ad assicurare la difesa del suolo, ma anche ad attuare il risanamento delle acque e la fruizione e gestione del patrimonio idrico, allo scopo di raggiungere un razionale sviluppo economico e sociale.

Per conseguire le sue finalità la legge prevede la redazione del **Piano di Bacino** definito come ***“lo strumento conoscitivo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”***.

1.2.5 IL RUOLO DELLA REGIONE (art. 12 L.r. n.43/1997)

Rispetto a questo quadro normativo nazionale va ovviamente posta la legislazione regionale (L.r. n. 43/1997) e la sua azione di coordinamento ed indirizzo delle Autorità d'Ambito.

Va detto che la Regione Umbria non ha ancora emanato la legge regionale sul trasferimento del personale al Gestore unico d'Ambito prevista dall'art. 12 comma 3 della L. n. 36/1994. Ciò genera al momento un quadro di relativa incertezza. Parimenti le 3 Autorità d'Ambito Umbre avvertono l'esigenza di un più forte coordinamento rispetto alle azioni comuni da intraprendere per realizzare un "sistema Umbria" anche nel settore delle risorse idriche e dei servizi locali in generale.

1.2.6 IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2001 da parte dell'AUTORITA' D'AMBITO UMBRIA 3.

Al riguardo la Regione Umbria con D.G.R. n. 1133 del 19/9/2001 aveva stabilito che le Autorità d'Ambito dovessero approvare il Piano d'Ambito entro giugno 2002 e provvedere all'affidamento del S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) entro dicembre 2002.

In anticipo sulle scadenze regionali l'Autorità d'Ambito Umbria 3, prima in Umbria e tra le prime 15 a livello nazionale su 89 ATO, ha approvato il Piano d'Ambito e affidato il S.I.I. in via definitiva il 27/12/2001.

In circa due anni si è compiuto quindi un processo importante di integrazione dei servizi del territorio Valle Umbra – Valnerina e si è aperta una nuova fase in cui altri importanti obiettivi dovranno essere conseguiti, quali l'ingresso del socio privato e la realizzazione degli investimenti nel settore idrico, la riorganizzazione degli altri servizi pubblici locali, il coordinamento e la cooperazione con gli altri 2 ATO regionali, ecc.

Queste sono state le tappe fondamentali del cammino percorso nei 2 anni trascorsi:

1. Approvazione Statuto e costituzione dell'Assemblea (formata da 22 Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio dell'Alo Umbria 3) in data 30 Ottobre 1999
2. Nomina del presidente Delibera n°2 del 23 Febbraio 2000
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione Delibera n°3 del 26 Aprile 2000

Il Servizio Idrico Integrato nel territorio dell'Alo Umbria 3, è stato gestito dall'Azienda Speciale ASM di Foligno, dalla società per azioni ASE di Spoleto (entrambe sotto il controllo pubblico totale) e in economia dai sei Comuni restanti.

L'ASM di Foligno gestiva il servizio in 12 comuni e precisamente: Bevagna, Cascia, Castel Ritaldi, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Norcia, Spello, Trevi e Valtopina e solo in alcuni lo gestiva totalmente mentre in altri solo parzialmente.

L' ASE di Spoleto gestiva invece il solo il Comune di Spoleto e parzialmente alcuni servizi nei Comuni di **Campello, S.Anatolia, Scheggino**.

I principali atti che l'Autorità ha attuato per arrivare all'affidamento del Servizio Idrico Integrato sul territorio dell'Ato Umbria 3, con **Delibera n. 17 del 27 Dicembre 2001**, alla **Società Valle Umbra Servizi s.c.p.a.**, azienda che gestirà il servizio dal gennaio

2002, formata dall'Asm di Foligno azienda speciale in corso di trasformazione in SpA e dall'Ase di Spoleto già attualmente SpA, sono i seguenti:

A) Delibera n.8 del 31/7/2001, con la quale l'Autorità ha affidato a mezzo di Piani di Gestione provvisoria, elaborati in data 15/6/2001, all'ASM – Foligno e all'ASE – Spoleto il Servizio Idrico Integrato per l'Ambito n.3, ripartendo il territorio complessivo nel seguente modo:

- **Gestione ASM:** Comuni di: Foligno – Spello – Trevi – Gualdo Cattaneo – Montefalco – Bevagna – Castel Ritaldi – Giano dell'Umbria – Norcia – Cascia – Valtopina – Nocera Umbra;
- **Gestione ASE SpA:** Comuni di: Spoleto – Campello – Cerreto di Spoleto – Monteleone di Spoleto – Poggiodomo – Preci – S.Anatolia – Scheggino – Sellano – Vallo di Nera;

B) Delibera n. 14 del 23/8/2001, con la quale l'Autorità ha affidato l'incarico di eseguire la ricognizione degli impianti e delle opere dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione presenti nel territorio dell'Ato Umbria 3, all'Azienda speciale ASM di Foligno e alla soc. Ase SpA di Spoleto.

C) Delibera n. 13 del 19/11/2001 scelta della forma di gestione: società consortile SpA dove è prevista la fusione delle due Aziende ASM ed ASE entro giugno 2002 e l'individuazione del socio privato, a mezzo di gara pubblica entro settembre 2002.

D) Delibera n. 15 del 21 dicembre 2001, con la quale l'Autorità ha approvato il Piano d'Ambito.


E) Delibera n. 17 del 27 Dicembre 2001, con la quale l'Autorità ha affidato alla Soc. Valle Umbra Servizi s.c.p.a. il 27 Servizio Idrico Integrato per i prossimi trenta anni.

F) Sottoscrizione della Convenzione tra ATO Umbria 3 e società Valle Umbra Servizi s.c.p.a. il 27 Dicembre 2001.

I dati più significativi relativi alla tariffa e agli investimenti nel territorio dell'Ato Umbria 3, contenuti nei vari documenti approvati dall'Autorità, sono i seguenti:

Abitanti ATO Umbria 3	152.000	==
Superficie	2.200	Kmq
Volume d'acqua fatturato	13.000.000	mc
Fatturato	20.000	Milioni
Numero addetti	120	==
Investimenti nei 30 anni (finanziati con la tariffa)	150	Miliardi
Investimenti già assentiti (terremoto ecc.)	90	Miliardi
Tariffa media ponderata attuale	1.550	Lire
Tariffa max prevista al 22° anno	2.380	Lire
Tariffa al 30° anno	2.068	Lire
Soc. di Gestione Valle Umbra Servizi s.c.p.a	dal 1/1/2002	==

La valutazione della tariffa, prevista nel piano, è stata fatta al netto dell'inflazione e compresi gli investimenti per £. 150 Miliardi.



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2. ANALISI DELLE RISORSE

Le risorse utilizzabili per compiere tutta l'attività istituzionale dell'ATO Umbria 3, per quanto previsto dalla L.R. 43/97, a seguito dell'affidamento definitivo del S.I.I. gravano sul Canone di Concessione del servizio idrico integrato.

Il predetto Canone è fissato in € 774.685,34 all'anno + IVA, pari a € 929.622,41.

Nel contesto di quanto sopra detto, va precisato che:

- a) le spese correnti per l'anno 2002, indispensabili ai sensi di legge per il regolare funzionamento dell'Autorità d'ambito, ammontano a € 929.622,41;
- b) le spese di investimento nel 2002 ammontano a € 384.760,38;
- c) la partite di giro nel 2002 ammontano sia in entrata che in uscita a € 361.519,82;

Complessivamente il bilancio di Previsione 2002 prevede a pareggio € 1.675.902,60 di entrate e € 1.675.902,60 di uscite.

2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	PROGRAMMA PLURIENNALE		
	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
ANNO DI RIFERIMENTO	2002	2003	2004
Tributarie	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Contributi e trasferimenti correnti			
Extratributarie	1.800.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.850.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio			
Avanzo di amministrazione presunto da applicare per spese correnti ***			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.850.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000
Alienazione di beni e trasferimenti capitale		200.000.000	200.000.000
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti			
Accensione mutui passivi			
Altre accensione di prestiti	300.000.000		
Avanzo di amministrazione presunto da applicare per: ***			
f.do ammortamento			
finanziamento investimenti			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.150.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
Riscossione di crediti	395.000.000		
Anticipazioni di cassa			
TOTALE MOVIMENTO FONDI ©			
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.545.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000

*** L'avanzo di amministrazione è da accertare con il conto consuntivo e da applicare con la delibera di assestamento del Bilancio.

2.1.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
	2002	2003	2004
Contributi e trasferimenti correnti dello stato			
Contributi e trasferimenti correnti della Regione			
Contributi e trasferimenti correnti della Regione per funzioni delegate			
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali			
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		200.000.000	200.000.000
TOTALE		200.000.000	200.000.000

2.1.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
	2002	2003	2004
Proventi dei servizi pubblici ***	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000
Proventi dei beni dell'Ente			
Interessi su anticipazioni e crediti			
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi delle società			
Proventi diversi		50.000.000	50.000.000
TOTALE	1.800.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000

*** Canone da parte del soggetto gestore ai sensi dell'art. 7 comma 6 L.R. 43/1997

2.2.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/C CAPITALE

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
	2002	2003	2004
Alienazione di beni patrimoniali			
Trasferimenti di capitale dello Stato			
Trasferimenti di capitale della Regione	395.000		
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico			
Trasferimenti di capitale da altri soggetti			
TOTALE	395.000		

SEZIONE 3

PROGRAMMI

AUTORITA' DI AMBITO UMBRIA 3

3 - PREMESSA

Organizzare il servizio idrico integrato da parte dell'Ambito Territoriale Ottimale Umbria 3 e provvedere alla programmazione e al controllo sull'attività di gestione del servizio stesso, in sintesi vuol dire:

1. Garantire una gestione unitaria secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità degli impegni;
2. Garantire livelli standard di qualità e consumo;
3. Garantire l'unitarietà del regime tariffario nell'ambito e la tutela dei consumatori meno abbienti;
4. Garantire l'utilizzazione ottimale delle risorse idriche, la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale di bacino;
5. Garantire la definizione ed attuazione di un programma di investimento per l'estensione, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi cercando di puntare sulla riutilizzazione delle acque reflue e il risparmio idrico.

3.1 PROGRAMMI E PROGETTI

3.1.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

La riforma degli enti locali, che ha proceduto in questi anni sulla scorta di innumerevoli modificazioni della Legge 142/90 e con l'introduzione delle altre norme tra cui la Legge 59/99, il D.Lgs. 112/98, la Legge 127/98 e la Legge 265/99 e da ultimo con l'emanazione del testo unico, il D.Lgs. 267/00, ha spinto gli Enti locali, in generale, a modificare il proprio ordinamento interno e ad organizzare i servizi pubblici in maniera diversa secondo i principi ormai noti della imprenditorializzazione, della privatizzazione, della concorrenzialità sul mercato.

L'utilizzo dei modelli predisposti dal Ministero dell'Interno per la compilazione della Relazione Previsionale e Programmatica, in verità solo parzialmente si adatta alla struttura organizzativa di un consorzio di Funzioni che, giova ricordare, ha la finalità di compiere un servizio specifico e specialistico agli Enti consorziati di programmazione, controllo, regolazione rispetto al gestore e di tutela degli utenti.

Sarà invece utile integrare di questo strumento con il Piano degli Obiettivi al fine anche di attivare il successivo Controllo di Gestione del S.I.I..

3.1.2 OBIETTIVI DELL'AUTORITA' D'AMBITO UMBRIA 3 PER IL 2002

I programmi e gli obiettivi conseguenti che si intendono sviluppare riguardano sostanzialmente tre assi fondamentali:

- **il primo**, legato al consolidamento del Consorzio in merito alla completa assunzione del ruolo di **Autorità** che gli deriva dalla legge Regionale istitutiva dei tre Ambiti Umbri, che non può ovviamente derivare da un mero atto amministrativo ma risiedere nell'attività di sintesi dei problemi da affrontare e nella riconosciuta competenza ad indirizzare le politiche degli enti consorziati. Questa attività programmatica procederà con l'individuazione delle risorse di personale necessarie al funzionamento dell'Autorità, che dovrà attuarsi almeno con l'assunzione di due capi settore: quello addetto agli affari generali e bilancio e quello addetto alla pianificazione e al controllo, nonché individuare una figura addetta alla tutela del consumatore/utente del S.I.I..
L'inserimento nell'organico di queste figure consentirà al Consorzio di creare il necessario patrimonio di professionalità indispensabile a garantire l'efficacia dell'azione da svolgere. Ovvio ribadire l'alta professionalità che dovranno possedere queste figure che si integreranno con quelle dell'ufficio di Direzione costituito dal Direttore Generale e dal Direttore Amministrativo previsto dall'art. 6 della L.R. n. 43/1997.
- **Il secondo** legato alla attività istituzionale dell'Autorità a seguito dell'approvazione entro il 2001 del Piano d'Ambito e all'affidamento del servizio idrico integrato.
Per lo svolgimento di questo secondo programma, è necessaria un'intensa attività di programmazione e controllo che individua le priorità degli investimenti, che attraverso le analisi economico- finanziarie ne individua le ricadute sulla tariffa, che esercita una costante verifica dei livelli qualitativi del servizio. In particolare entro luglio 2002 sarà attuata la revisione ed aggiornamento generali del Piano d'Ambito approvato il 21/12/2001.

- **il terzo**, legato all'avvio di ulteriori attività istituzionali, aggiuntive a quelle delle risorse idriche, in quanto previste dallo Statuto Consortile all'art. 4, qualora ritenute opportune dall'Assemblea dei Sindaci, in particolare in direzione:
 1. della formazione professionale;
 2. della fornitura di servizi cartografici-catastali agli EE.LL. (che relativamente all'anno 2002 l'Assemblea ritiene di non svolgere);
 3. dell'assistenza agli Enti Locali per l'acquisto del gas (che relativamente all'anno 2002 l'Assemblea ritiene di non svolgere);
 4. di studi e ricerche nel campo delle reti telematiche (che relativamente all'anno 2002 l'Assemblea ritiene di non svolgere);
 5. dell'offerta, infine, di borse di studio per giovani laureati/laureandi meritevoli, nell'ambito del territorio dell'ATO Umbria 3.

In merito all'obiettivo 1 è noto che nel novembre 2001 l'Autorità d'Ambito ha costituito una Associazione per l'alta formazione sui servizi pubblici locali, prima in Italia centrale, con la partecipazione dell'Università degli Studi di Perugia, di Cispel Toscana Formazione s.r.l., di Intesa BCI Learning SpA, e del Consorzio "Laboratorio di Scienze sperimentali di Foligno".

L'Associazione ha presentato già domanda di finanziamento di un "Master sui servizi pubblici locali" a valere sull'obiettivo 3 – alta formazione regionale. Ha altresì costituito un Comitato Scientifico con alte personalità del mondo accademico – professionale - della pubblica amministrazione - della consulenza.

Schema di sintesi dei

PROGRAMMI E PROGETTI
dell'Autorità di Ambito Umbria 3
(anno 2002)

N.	PROGRAMMI	PROGETTI	RESPONSABILE GESTIONALE	RISORSE
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Il Programma assicura il funzionamento dei servizi: - Organi istituzionali; - Servizi generali; - Personale, Finanze, Bilancio; - Convenzioni, Contratti.	Ufficio di Direzione	Spese correnti del Bilancio di previsione (2002/2004) Titolo I e parte del Titolo II
2	FUNZIONI RIGUARDANTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1) Attuazione investimenti; 2) Determinazione tariffa; 3) Controllo qualità servizio; 4) Tutela utente; 5) Coordinamento tra le Autorità d'Ambito.	Ufficio di Direzione	Spese correnti e di investimento del Bilancio di previsione (2002/2004) Titolo II
3	INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI	1) Formazione professionale (Associazione); 2) Accordi di programma Ato-Regione per investimenti Autorità di Bacino.	Ufficio di Direzione	Finanziamenti nazionali e regionali
4	SERVIZI	1) Borse di studio.	Ufficio di Direzione	Finanziamenti nazionali e regionali, nonché risorse proprie e degli Enti associati.

3.2 PROGRAMMI

PROGRAMMA N. 1: Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.

Responsabile: Ufficio di Direzione, in conformità al Piano degli obiettivi.

N° eventuali progetti nel programma: **1**

Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

01) Organi istituzionali

02) Servizi generali

03) Personale – Finanza – Bilancio

04) Convenzioni, contratti, controllo tecnico-finanziario e di gestione sul Gestore del S.I.I., assistenza agli EE.LL. per le modalità e procedure di scelta di eventuali soci privati.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati al precedente punto, per il raggiungimento degli obiettivi programmatici.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze delle Amministrazioni consorziate nel campo delle funzioni che il consorzio deve svolgere ai sensi della legge Galli, della L.r. n.43/1997 e più specificatamente dello Statuto Consortile.

Investimento:

Si fa rinvio al contenuto del Piano d'Ambito approvato con Atto dell'Assemblea Consortile n. 15 del 21/12/2001.

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del presente programma, le risorse umane impiegate saranno quelle della dotazione organica riferita ai servizi sopra richiamati.

Risorse strumentali da impiegare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi sopra richiamati con l'aggiunta delle risorse che si prevede di acquisire con il presente programma.

Coerenza con i piani regionali di settore:

Il programma è coerente con i documenti di pianificazione e di programmazione regionale in vigore.

PROGRAMMA N. 2: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Responsabile: Ufficio di Direzione in conformità al Piano degli Obiettivi.

N. eventuali progetti nel programma : 2 (1.Adeguamento generale del Piano d'Ambito; 2. Attuazione del Piano d'Ambito).

Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

01) Programmazione e Controllo sulla gestione del Servizio idrico integrato

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di programmazione, controllo e sviluppo del servizio idrico integrato.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze degli Enti consorziati nel capo della attivazione del Servizio Idrico Integrato di Ambito già specificati nella descrizione del programma.

Investimento:

Si fa rinvio al piano pluriennale degli investimenti.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno quelle in dotazione organica e le consulenze esterne attivate.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi dell'Ente e quelli acquisibili con il presente programma.

Coerenza con i piano regionali di settore:

Il programma è coerente con i documenti di pianificazione e di programmazione regionale in vigore.

PROGRAMMA N. 3: Investimenti – Formazione.

Responsabile: Ufficio di Direzione, in conformità al Piano degli Obiettivi.

N. eventuali progetti del programma: **2** (1. Investimenti infrastrutturali; 2. Formazione.

Descrizione del programma:

- A) Il programma per quanto riguarda gli investimenti infrastrutturali è definito dall'insieme delle informazioni e dati contenuti nel Programma Pluriennale degli Investimenti individuati nel Piano d'Ambito. Verrà altresì definito uno stralcio qualora finanziabile ai sensi dell'art. 141 comma 4) della Legge n. 388/2000.
- B) Per quanto riguarda la Formazione si è verificata la carenza in Umbria e probabilmente nell'area dell'Italia centrale, di un polo formativo di alta formazione nel settore dei servizi pubblici locali: da qui l'idea di realizzare come ATO Umbria 3 un Master, anche con i finanziamenti della Regione Umbria e dell'Unione Europea rivolto sia agli occupati del settore, con moduli brevi di aggiornamento, sia a laureati e laureandi che intendono specializzarsi in questo settore essenziale dell'economia nazionale. A tal fine l'Ato Umbria 3 ha costituito, nel novembre 2001, una specifica Associazione per l'alta formazione nei servizi pubblici locali, prima in Italia centrale, con importanti partners quali l'Università di Perugia, Intesa BCI Learning SpA, Cispel Toscana Formazione srl.

PROGRAMMA n. 4 (Servizi)

Responsabile: Ufficio di Direzione in conformità al Piano degli Obiettivi.

N. eventuali progetti del programma: **3** (1. Borse di studio).

Descrizione del programma:

A) Borse di studio per giovani laureati/laureandi residenti nei Comuni dell'Ato3.

La valorizzazione delle migliori energie giovanili del territorio è sicuramente un obiettivo doveroso degli EE.LL. in generale e quindi anche dell'Autorità d'Ambito Umbria 3.

In questo contesto una iniziativa, tra le tante possibili, è quella dell'offerta di un numero di borse di studio (circa 3 all'anno, dell'importo di circa 4 milioni l'una) rivolte ai giovani laureati/laureandi che abbiano svolto o intendano svolgere una tesi di laurea nelle materie di competenza istituzionale dell'Autorità di Ambito. Un bando annuale fisserà le modalità delle domande, i temi di riferimento, i criteri di selezione, l'attività da svolgere, i diritti dell'Autorità di Ambito, le modalità di liquidazione delle borse di studio.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2002-2003-2004

SEZIONE 4

CONSIDERAZIONI
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

AUTORITA' DI AMBITO UMBRIA 3

4.1 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

L'Ente si è costituito ed ha iniziato la propria attività nel mese di maggio 2000, ha approvato il Bilancio di Previsione 2000 nel mese di novembre 2000 e quello 2001 nel mese di febbraio 2001. L'attività svolta nell'anno 2000 è stata principalmente di organizzazione degli uffici. Quella svolta nell'anno 2001 ha visto l'avvio e il completamento della ricognizione, l'affidamento provvisorio del servizio idrico integrato, l'approvazione del Piano d'Ambito e l'affidamento definitivo nel dicembre 2001, (primi in Umbria) del servizio idrico integrato.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(art. 157, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000)

AUTORITA' DI AMBITO UMBRIA 3

5.1 RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

Non è possibile la rilevazione dei dati per il consolidamento dei Conti Pubblici, trattandosi di Ente di nuova costituzione.

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI NELLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

AUTORITA' DI AMBITO UMBRIA 3

6.1 CONSIDERAZIONI FINALI

Le trasformazioni che si sono succedute nel settore delle Risorse Idriche, sono riconducibili alle leggi nazionali, in particolare la L. 183/89 e la L. 36/94, al D. legislativo n. 152/1999, e recentemente alla riforma con l'art. 35 della Legge Finanziaria 2002 dei principi generali di organizzazione ed erogazione dei servizi pubblici locali.

In questo contesto verrà in ogni caso ricercata la più ampia coerenza tra gli indirizzi legislativi, i programmi ATO Umbria 3 e quelli della Regione anche al fine di sfruttare tutte le potenzialità di finanziamento rispetto ai piani di settore e a quelli attuativi degli obiettivi comunitari (Docup ob. 2 – ob. 3 – Leader Plus – Piano Regionale zone Rurali).

Si riportano a tal fine schede sintetiche riferite agli obiettivi (Assi e Misure) dei principali strumenti di programmazione regionale, nonché una sintesi dei contenuti della riforma dei servizi pubblici locali di cui all'art. 35 della Finanziaria 2002 che sostituisce l'art. 113 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Tavola di confronto degli interventi previsti dal Piano di sviluppo rurale regionale e dal Programma Leader regionale

PSR	
ASSE	MISURA
1. Ammodernamento del sistema produttivo	1.1.1 Investimenti nelle aziende agricole
	1.1.3 Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito
	1.1.4 Insediamento di giovani agricoltori.
	1.1.5 Prepensionamento
	1.2.1 Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
	1.2.2 Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità
	1.3.1 Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle imprese
	1.3.2 Formazione
	1.3.3 Ingegneria finanziaria
	2. Tutela e Valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico
2.1.2 Misure agroambientali	
2.1.3 Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali	
2.2.1 Forestazione	
2.2.2 Altre misure forestali	
3.1.2 Ricomposizione fondiaria	
3. Sostegno dei territoriali rurali	3.2.1 Incentivazione di attività turistiche ed artigianali
	3.2.2 Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura
	3.2.3 Servizi essenziali per l'economia e lo sviluppo rurale
	3.3.1 Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale
	3.3.2 Gestione delle risorse in agricoltura

Gli Assi d'intervento e l'articolazione degli obiettivi del PLR

Il PLR Leader + della Regione dell'Umbria è articolato in tre Assi: l'**Asse 1)** Strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato; l'**Asse 2)** Sostegno alla cooperazione tra territori rurali; l'**Asse 3)** Creazione di una rete. A questi si aggiunge l'**Asse 4)** Assistenza tecnica, destinato a favorire la gestione ottimale del programma.

Gli Assi del PLR sono funzionali al conseguimento del sistema di obiettivi specifici, riportato nel capitolo precedente, la cui identificazione è avvenuta a sua volta in collegamento con gli obiettivi globali del Programma. L'articolazione degli obiettivi del PLR viene riportata nel prospetto che segue.

Obiettivo generale: Promuovere le azioni integrate elaborate e attuate nell'ambito di partenariati attivi che operano a livello locale	
Obiettivi specifici	Assi prioritari
Promuovere strategie integrate di sviluppo locale, fondate attorno ad uno o più temi caratteristici dell'identità, delle risorse e del know-how specifici del territorio e che fungano da catalizzatore per gli operatori e i vari progetti	1. Strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato.
Promuovere azioni di cooperazione tra territori rurali, volte ad apportare un reale valore aggiunto ai territori interessati	2. Sostegno alla cooperazione tra territori rurali <i>2.1 Cooperazione interterritoriale</i> <i>2.2 Cooperazione transnazionale</i>
Realizzare scambi di esperienze, di realizzazioni e di know-how attraverso la rete dei territori rurali, al fine di stimolare la cooperazione tra territori e trarre informazioni ed insegnamenti in materia di sviluppo rurale	3. Creazione di una rete
Favorire una efficiente gestione del Programma	4. Assistenza tecnica

Tavola degli interventi previsti dal Docup Ob. 2

Obiettivo 2	
1. Competitività del sistema regionale	1.1 Riqualificazione dell'offerta insediativi per le attività produttive
	1.2 Promozione del territorio, marketing d'area
	1.3 Riqualificazione e recupero aree urbane
2. Competitività del sistema imprese	2.1 Sostegno allo sviluppo dei sistemi produttivi locali
	2.2 Servizi reali alle imprese, innovazione, animazione economica
	2.3 Servizi finanziari alle imprese
3. Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali	3.1 Sostegno alle imprese per la tutela e la riqualificazione dell'ambiente
	3.2 Valorizzazione delle risorse naturali e culturali
	3.3 Infrastrutture ambientali
	3.4 Promozione a fini turistici dei sistemi culturali ed ambientali
4. Assistenza tecnica, pubblicità e valutazione	4.1 Assistenza tecnica

Tavola degli interventi previsti dal Docup Ob. 3 (Formazione professionale)

Obiettivo 3	
Asse	Misura
A. Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro	A.1 Organizzazione dei nuovi servizi per l'impiego
	A.2 Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo
	A.3 Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi
B. Promozione di pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro	B.1 Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati
C. Promozione e miglioramento della formazione professionale, dell'istruzione, dell'orientamento	C.1 Adeguamento del sistema della formazione professionale e del sistema di istruzione
	C.2 Prevenzione della dispersione scolastica e formativa
	C.3 Formazione superiore
	C.4 Formazione permanente
D. Promozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile	D.1 Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del MdL e della competitività delle imprese pubbliche e private con priorità alle PMI
	D.2 Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione
	D.3 Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini di impiego
	D.4 Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico
E. Misure specifiche intese a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro	E.1 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro
F. Accompagnamento del QCS e dei programmi operativi	F.1 Spese di gestione, esecuzione, monitoraggio, controllo
	F.2 Altre spese di assistenza tecnica

ART.35 FINANZIARIA 2002.

SINTESI DELLA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

La legge finanziaria contiene, all'articolo 35, la riforma dei servizi pubblici locali.

Le relative disposizioni sono estremamente complesse e di non agevole lettura, disegnando un quadro normativo che si presenta di difficile interpretazione.

Da un punto di vista di mera tecnica legislativa la riforma passa in primo luogo per la sostituzione - a opera del comma 1 dell'articolo 35 - dell'articolo 113 del Digs 267/2000 (Testo unico degli enti locali). Ma mentre il vecchio articolo 113 aveva un contenuto circoscritto, limitandosi a individuare le forme di gestione dei servizi pubblici locali, la nuova versione dell'articolo 113 disciplina, in un disegno normativo molto più ambizioso, l'intero ciclo dei servizi pubblici locali con riferimento a tre specifici aspetti: la proprietà della rete e degli impianti; la gestione dei medesimi; la gestione del servizio in senso stretto.

Inoltre l'articolo 35 contiene, ai commi da 2 a 11, un'articolata disciplina del cosiddetto periodo transitorio, relativa cioè al periodo in cui possono continuare le gestioni affidate con la vecchia normativa in attesa dell'entrata in vigore a pieno regime delle nuove norme.

L'insieme delle disposizioni richiamate riguarda peraltro i servizi pubblici di "rilevanza industriale", individuati come tali dal regolamento governativo da emanare ai sensi del successivo comma 16, mentre per i servizi, di rilievo minore, definiti «privi di rilevanza industriale» (quali ad esempio i servizi ricreativi e per il tempo libero), vale la diversa disciplina dettata dall'articolo 113-bis del Digs 267/2000, introdotto dal comma 15 dell'articolo 35.

La proprietà delle reti e degli impianti. Il principio di base affermato dal comma 2 della nuova versione dell'articolo 113 è che la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi pubblici deve rimanere nella proprietà degli enti locali, per i quali è sancito un vero e proprio divieto di cessione degli stessi. A limitare l'assolutezza di tale principio è tuttavia consentito, ai sensi del successivo comma 13, che le reti e gli impianti possano essere conferiti in proprietà ad apposita società a partecipazione maggioritaria degli enti locali, che possono anche associarsi tra loro. Agli

stessi enti locali è peraltro fatto divieto di cedere la partecipazione di maggioranza in queste società.'

Nel caso in cui le reti e gli impianti siano di proprietà della società, quest'ultima ha, sempre in base al comma 13, un vero e proprio obbligo di porre gli stessi a disposizione dei gestori del servizio ovvero dei gestori della rete, qualora siano diversi dai gestori del servizio (nell'ipotesi, che sarà meglio illustrata tra poco, in cui gestione della rete e gestione del servizio siano separate). La società proprietaria della rete usufruirà di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove esistente, ovvero dagli stessi enti locali.

Va peraltro rilevato che la norma sembra sancire il divieto di cessione della rete e degli impianti qualora essi siano già di proprietà degli enti locali. Ma sembra altresì possibile, ai sensi della previsione contenuta nel successivo comma 14, che rete e impianti siano originariamente di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, che in questo caso possono essere autorizzati a gestire anche i relativi servizi, come si vedrà meglio in seguito.

La gestione della rete e degli impianti. La gestione della rete e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici può essere congiunta o disgiunta dalla gestione dei servizi medesimi. In realtà la regola sembra essere quella dell'unitarietà dei due tipi di gestione, posto che il comma 3 rinvia alle discipline di settore l'individuazione delle ipotesi - che appaiono quindi come deroghe alla regola ordinaria - in cui gestione della rete e gestione del servizio possono essere disgiunte.

Qualora la gestione della rete e degli impianti sia separata dalla gestione del servizio, essa può essere affidata attraverso due modalità (comma 4). La prima consiste nell'affidamento diretto da parte degli enti locali a società di capitali appositamente costituite e che siano a partecipazione maggioritaria degli stessi enti locali, che possono anche associarsi tra loro. Tali società possono - ma non necessariamente debbono - essere anche le medesime società a cui, ai sensi del comma 13, gli enti locali abbiano conferito la proprietà della rete e degli impianti.

In alternativa, la gestione della rete e degli impianti può essere affidata a imprese idonee scelte mediante procedura a evidenza pubblica, avente le stesse caratteristiche della procedura per l'affidamento della gestione del servizio. In ogni caso, i rapporti tra ente locale e gestore della rete sono regolati da un contratto di servizio che deve prevedere i livelli dei servizi da garantire e i relativi strumenti di verifica del rispetto dei suddetti livelli (comma 11).

La gestione del servizio. La parte più complessa della normativa è quella relativa alla gestione (o erogazione) del servizio. La relativa disciplina, anche se non è detto esplicitamente, dovrebbe riguardare sia l'ipotesi in cui l'erogazione del servizio è separata dalla gestione della rete, sia l'ipotesi in cui erogazione del servizio e gestione della relativa rete sono congiunte.

La gestione o erogazione del servizio è regolamentata dalle diverse discipline di settore, ma sempre in regime di concorrenza; ciò comporta che il relativo affidamento deve avvenire a favore di società di capitali scelte attraverso gare a evidenza pubblica (comma 5). La gara, secondo le previsioni del comma 7, si svolge sulla base di una serie di standard preventivamente definiti dalle competenti Autorità di settore o, in mancanza di esse, dagli stessi enti locali. Tali standard riguardano elementi qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza. La gara è poi aggiudicata sulla base di una pluralità di elementi sia economico-quantitativi (condizioni economiche e di prestazione del servizio, piani di investimento e di potenziamento delle reti e degli impianti nonché di rinnovo e manutenzione) che qualitativi (miglior livello di qualità e di sicurezza del servizio, contenuti di innovazione tecnologica e gestionale).

Sono poi esplicitamente previsti alcuni divieti per la partecipazione alle gare (comma 6). Un primo divieto nasce dalla volontà di penalizzare quei soggetti che, nella vigenza del regime precedente alla riforma, si siano resi affidatari di servizi al di fuori di qualunque procedura concorrenziale. Viene così preclusa la partecipazione alle gare alle società che, in Italia o anche all'estero, gestiscano servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, ottenuto cioè senza preventivo svolgimento di una procedura a evidenza pubblica. Ovvero che, anche se originariamente affidatari a seguito di gara, abbiano poi ottenuto in via fiduciaria il rinnovo dell'affidamento. Il divieto, peraltro, non è limitato alla singola impresa, ma vuole colpire l'intero gruppo cui l'impresa appartiene: esso infatti si estende alle società controllate o collegate, alle controllanti e a quelle controllate o collegate alla controllante. Va peraltro subito detto che, come si vedrà meglio in seguito, il successivo comma 2 dell'articolo 35 – relativo al periodo transitorio - sembra aprire una contraddizione rispetto a questo divieto assoluto, poiché contiene una previsione che appare attenuarlo con riferimento a quelle ipotesi in cui l'affidamento diretto del servizio sia avvenuto all'estero.

Il secondo divieto riguarda invece i soggetti che si siano resi affidatari della gestione della rete e degli impianti ai sensi del precedente comma 4. Divieto che evidentemente è

destinato a operare nelle sole ipotesi in cui gestione della rete e gestione del servizio siano disgiunti.

Sempre in tema di affidamento, è prevista la possibilità di affidare contestualmente con una medesima gara una pluralità di servizi, a esclusione del servizio di trasporto collettivo (comma 8).

Il successivo comma 9, di non facile interpretazione, sembra voler garantire che l'affidatario del servizio possa sempre disporre della rete e degli impianti necessari per l'erogazione dello stesso. Infatti, rete e impianti che siano di proprietà degli enti locali o delle società a partecipazione pubblica maggioritaria di cui al comma 13, sono "assegnati" al nuovo gestore; a quest'ultimo sono inoltre assegnati anche i nuovi impianti realizzati dal gestore uscente in attuazione dei piani di investimento da esso realizzati, dietro il pagamento di un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati al termine del periodo di gestione.

Analogamente a quanto previsto per la gestione della rete, anche i rapporti tra ente locale e gestore del servizio devono essere disciplinati da apposito contratto di servizi (comma 11).

Alquanto sibillina appare la previsione del comma 12, che consente all'ente locale che abbia una partecipazione nelle società erogatrici di servizi di cederla, senza che tale cessione comporti effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. Peraltro - secondo quanto specificato al comma 10 dell'articolo 35, che, come detto, disciplina il periodo transitorio - tale facoltà di cessione è consentita solo dopo che l'ente locale abbia scorporato dalla società di gestione le reti e gli impianti di cui la stessa risultasse eventualmente proprietaria.

Nonostante sia inserita nella parte della normativa che detta la disciplina a regime della gestione dei servizi pubblici, questa previsione sembra in realtà riguardare gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della legge di riforma; in questo senso si tratterebbe di una disposizione avente il fine di incentivare l'uscita degli enti locali dalla fase di gestione dei servizi, cui essi eventualmente partecipino quali soci della società appositamente costituita per la gestione del servizio, secondo quanto consentito nella vigenza del precedente sistema. Non sembra invece che la norma possa riguardare le società erogatrici dei servizi in virtù dell'affidamento operato in base alla legge di riforma. Secondo questa interpretazione si dovrebbe infatti ritenere che alle gare per l'affidamento della gestione del servizio possano concorrere anche società partecipate dall'ente locale; ipotesi che appare contraria all'intera logica del sistema disegnato dalla legge di riforma.

Senza contare, peraltro, che si dovrebbe comunque trattare di società di nuova costituzione, poiché se si trattasse di società già esistenti e precedentemente affidatarie del servizio, scatterebbe il divieto di partecipazione alle gare sancito dal precedente comma 5, tenuto conto che tali società risulterebbero affidatarie dirette del servizio al di fuori di qualunque procedura concorrenziale.

Una deroga al principio generale dell'affidamento con gara è poi prevista dal comma 14. Tale deroga riguarda l'ipotesi in cui le reti e gli impianti non siano di proprietà degli enti locali ma di soggetti diversi; in questo caso a questi ultimi può essere affidata, evidentemente in via diretta, anche la gestione dei relativi servizi o di loro segmenti, con due limiti. In primo luogo deve essere assicurato il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dall'Autorità di settore o dagli enti locali; in secondo luogo le tariffe praticate non devono superare la media regionale, salvo particolari disposizioni normative o provenienti dalle relative Autorità vigenti per lo specifico settore. Anche per questa ipotesi è comunque previsto un contratto di servizio che regoli i rapporti tra ente locale e gestore.

Il periodo transitorio. Se già la disciplina a regime presenta dei pro fili di non facile interpretazione, ancora più complessa è la regolamentazione, contenuta nei commi 2 e seguenti dell'articolo 35, relativa al periodo transitorio. Si tratta del periodo in cui, ai sensi del comma 2, può continuare la gestione del servizio in virtù di concessioni affidate, sotto la vigenza del precedente regime, senza lo svolgimento di procedure a evidenza pubblica. Terminato tale periodo la norma prevede, con un'espressione poco felice, l'automatica «scadenza o anticipata cessazione» delle concessioni in essere. Confermando quanto previsto dalla nuova versione dell'articolo 113 relativamente alla disciplina a regime, la norma transitoria ribadisce che alla gara per l'affidamento della gestione del servizio da svolgersi alla fine del periodo transitorio non possono partecipare coloro che abbiano in precedenza gestito servizi in virtù di un affidamento diretto. E tuttavia, lo stesso comma 2 pone una duplice eccezione a tale divieto. Relativamente alla prima eccezione, la sua formulazione non appare chiara e tuttavia sembra doversi interpretare nel senso di consentire che alla prima gara per l'affidamento di un determinato servizio bandita successivamente alla scadenza del periodo transitorio partecipi la società che in precedenza ha svolto, anche se a seguito di affidamento diretto, quel medesimo servizio. In sostanza, il divieto di partecipazione alle gare sembra voler colpire i precedenti affidatari in via fiduciaria relativamente a tutti i servizi a eccezione di quello specifico che essi hanno gestito in precedenza. La seconda eccezione riguarda invece le imprese estere, ma anche

italiane che abbiano in precedenza svolto all'estero la gestione di un servizio in virtù di un affidamento senza gara: tali imprese possono partecipare alle gare da bandire alla fine del periodo transitorio alle condizioni indicate dal regolamento governativo di cui al comma 16. Un ulteriore effetto che il comma 2 collega al periodo transitorio è quello relativo all'attività extraterritoriale delle società a partecipazione pubblica maggioritaria, che viene legislativamente vietata alla scadenza di tale periodo.

Estremamente complicata è la definizione del limite temporale del periodo transitorio (commi 2 e 3). Tale definizione viene concretamente rinviata al regolamento governativo di cui al comma 16 nell'ambito di un arco temporale ricompreso tra tre e cinque anni. Ma lo stesso legislatore ha previsto possibili incrementi del periodo transitorio al ricorrere di determinate condizioni, che devono tutte quante verificarsi almeno dodici mesi prima della scadenza originariamente stabilita dal regolamento. Queste condizioni sono:

- se si costituisca, attraverso una o più fusioni, una nuova società capace di servire un bacino di utenza almeno pari al doppio di quello servito originariamente dalla società maggiore, tra quelle oggetto di fusione. In questo caso l'originario periodo transitorio si allunga di un anno;
- se, anche a seguito di una o più fusioni, l'impresa affidataria venga a operare in un ambito territoriale almeno pari all'intero territorio provinciale o a quello ottimale, se previsto dalle norme vigenti. In questo caso il periodo transitorio si allunga di due anni;
- se la società affidataria si apra al mercato, venendo a essere partecipata almeno per il 40% da soggetti privati, nel qual caso il periodo transitorio si allunga di un anno incrementabile di un ulteriore anno se la partecipazione dei privati raggiunga almeno il 51 per cento.

Il successivo comma 4 sembra peraltro stabilire, anche se con una formulazione non chiarissima, che i singoli incrementi si possono sommare qualora le relative condizioni ricorrano cumulativamente. Ciò dovrebbe significare che, in linea teorica, il periodo transitorio può andare, a seconda dei singoli casi, da un minimo di tre anni (periodo minimo che può essere stabilito dal regolamento) a un massimo che può anche essere di dieci anni. Quest'ultima ipotesi si può verificare qualora il regolamento fissi un periodo transitorio pari a cinque anni e, prima della scadenza del quarto anno, la società originariamente affidataria operi una fusione dando luogo a una nuova società avente un bacino di utenza doppio rispetto a quello servito precedentemente dalla maggiore delle

società fuse e operi in un territorio almeno pari a quello provinciale; e, al contempo, la sua partecipazione di controllo (pari ad almeno il 51 %) sia ceduta a soggetti privati. In questo caso, infatti, si verificherebbero tutte le condizioni indicate dal legislatore quali ipotesi di proroga del periodo transitorio, con il cumulo, rispetto all'originario periodo di cinque anni, di tutti i relativi periodi di incremento (un anno + due anni + un anno + un anno).

E poi previsto che alla scadenza del periodo transitorio le imprese concessionarie del servizio restituiscano agli enti locali il possesso delle reti e degli impianti strumentali alla gestione del servizio, dietro pagamento di un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati al termine del periodo di gestione, corrisposto dal nuovo gestore subentrante (comma 7).

Al di là del periodo transitorio, vi sono poi altre disposizioni che impongono agli enti locali una serie di adempimenti secondo determinate scadenze. Viene così stabilito, in primo luogo, che gli enti locali debbano completare entro il 31 dicembre 2002 il processo di trasformazione in società di capitali delle aziende speciali e dei consorzi ex art. 31, Dlgs 267/2000 che gestiscono i servizi pubblici (comma 8).

Inoltre, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di riforma, gli enti locali, qualora abbiano la maggioranza di società che gestiscono il servizio pubblico locale avendo al contempo anche la proprietà della rete e degli impianti strumentali a detta gestione, debbono provvedere a effettuare lo scorporo della rete e degli impianti. La proprietà di questi ultimi è contestualmente conferita, anche nella forma di ramo di azienda, a società a partecipazione maggioritaria dei medesimi enti locali (comma 9).

Tale disposizione va letta in coordinamento con il comma 11 che, con una disciplina estremamente complicata e piena di rinvii non facilmente interpretabili, sembra voler sancire una deroga all'obbligo dello scorporo della rete e degli impianti previsto dal precedente comma 9. Tale deroga riguarda l'ipotesi in cui gli enti locali detengano la maggioranza di società per azioni costituite per la gestione del servizio pubblico che siano quotate in borsa o per le quali sia già stato deliberato l'avvio del procedimento di quotazione alla data del 1° gennaio 2001, con obbligo di conclusione del procedimento medesimo entro il 31 dicembre 2003. In questa ipotesi gli enti locali possono cedere la propria partecipazione nella società, ai sensi del comma 12 della nuova versione dell'articolo 113, anche senza dovere necessariamente provvedere preliminarmente allo scorporo della rete e degli impianti. In sostanza, mentre nell'ipotesi ordinaria la cessione della partecipazione degli enti locali nella società di gestione del servizio pubblico deve essere preceduta da una netta e preventiva separazione della rete e degli impianti, per le

società quotate in borsa o in via di quotazione l'ente locale può cedere la propria partecipazione anche qualora la società risulti titolare sia della gestione del servizio che della proprietà della rete e degli impianti. In questa ipotesi è previsto che sulle reti e gli impianti, la cui titolarità resta in capo alla società quotata in borsa, gli enti locali abbiano un diritto di uso perpetuo e inalienabile.

Il servizio idrico integrato. Una disciplina particolare è dettata dal comma 5 per l'affidamento del servizio idrico integrato di cui alla legge 36/1994, (la cosiddetta legge Galli), per il quale viene stabilita una deroga al principio generale sancito dal comma 5 del nuovo articolo 113 secondo cui l'affidamento dei servizi pubblici locali deve avvenire sulla base di procedure a evidenza pubblica.

È infatti previsto che, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa, l'affidamento possa essere operato direttamente - e cioè al di fuori di qualunque procedura concorrenziale - a favore di società di capitali totalmente partecipate dagli enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale (Ato). La durata di tale affidamento non può comunque essere superiore al termine massimo stabilito per il periodo transitorio dal precedente comma 2, senza tuttavia le proroghe ammesse dal successivo comma 3. In sostanza, la durata massima di tale affidamento fiduciario non dovrebbe superare i cinque anni. Vi è poi un ulteriore vincolo previsto dal medesimo comma 5, attraverso una formulazione normativa non particolarmente felice e di difficile lettura. Secondo l'interpretazione che appare preferibile, qualora entro due anni dall'avvenuto affidamento gli enti locali non abbiano ceduto almeno il 40% della propria partecipazione nella suddetta società a soggetti privati scelti tramite procedura a evidenza pubblica, l'affidamento a favore della società medesima dovrebbe essere revocato.